

Attribuzione del rating di legalità quale elemento distintivo in fase di concessione del credito alle imprese

a cura di Giuseppe Demauro

L'accesso al credito bancario da parte delle imprese è sempre più subordinato a stringenti valutazioni da parte delle banche che ormai statisticamente producono report e giudizi che nella loro sinteticità esprimono il grado di rischio legato all'insolvenza dell'impresa.

Tali giudizi vengono espressi attraverso i c.d. rating, quindi attraverso un giudizio formulato sulla probabilità che un'impresa affidata o richiedente un affidamento sia solvibile e quindi in grado di restituire il denaro preso in prestito.

Sulla base di questo calcolo probabilistico la banca attribuisce un rating, una valutazione imprescindibile ai fini della concessione del credito che indica all'istituto di credito essenzialmente:

- se l'impresa è meritevole e può avere accesso al credito;
- l'importo che può essere finanziato;
- a quale costo, in termini di tasso di interesse, concedere il finanziamento.

Ad oggi non esiste un sistema di valutazione unico e perfettamente comparabile tra le banche posto che i rating possono, seppur con alcune modeste differenze, variare in funzione dell'istituto di credito concedente.

Infatti i fattori analizzati alla base del calcolo, seppur con pesi diversi, sono però uguali per tutte le banche per cui ne consegue che conoscere nel dettaglio questi elementi di valutazione può aiutare l'azienda a capire quali correzioni apportare e quali attività intraprendere per finanziare le attività e pagare tassi di interesse meno onerosi.

In ambito bancario (ma altrettanto fondamentale è per l'ottenimento di vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici¹) risulta particolarmente apprezzato un indicatore denominato rating di legalità disciplinato nel decreto n. 57 emanato dal MEF-MISE pubblicato in G.U. n. 81 del 7 aprile 2014 (delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075).

Il rating di legalità ha lo scopo di promuovere e introdurre i principali principi di comportamento etico in ambito aziendale tramite l'assegnazione di un riconoscimento misurato in "stellette" indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business.

Attribuito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il rating di legalità si estrinseca in particolare in un giudizio espresso sulle aziende che ne fanno richiesta considerando gli aspetti legali e giudiziari riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, assenza di misure di prevenzione, di misure cautelari personali e/o patrimoniali e di sentenze o decreti di condanna nei confronti delle imprese e dei loro amministratori/legali rappresentanti con riguardo anche agli aspetti fiscali e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Così come espressamente previsto dal Regolamento attuativo del Decreto sopra citato, le banche tengono conto della presenza del rating di legalità attribuito all'impresa nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti.

¹ Il Regolamento attuativo pubblicato in G.U. n.81 del 7 aprile 2014: "Le pubbliche amministrazioni, in sede di predisposizione dei provvedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente decreto, tengono conto del rating di legalità ad esse attribuito, secondo le modalità di cui ai commi successivi.

A. Ai fini del presente articolo, l'impresa che ha conseguito il rating di legalità ai sensi del regolamento dell'Autorità e' esonerata dalla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, del citato regolamento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo per l'impresa di dichiarare, all'atto della domanda, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 all'amministrazione pubblica alla quale la stessa chiede il finanziamento, di essere iscritta nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità, con la contestuale assunzione dell'impegno di comunicare all'amministrazione medesima l'eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta del finanziamento e la data dell'erogazione del contributo. Le amministrazioni concedenti i finanziamenti sono tenute ad effettuare, prima dell'erogazione del contributo, un controllo sull'elenco, di cui al predetto articolo 8, pubblicato sul sito dell'Autorità, circa la permanenza del requisito dell'iscrizione all'elenco stesso da parte del beneficiario.

B. I provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché i bandi di cui all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo prevedono almeno uno dei seguenti sistemi di premialità delle imprese in possesso del rating di legalità:

- a) preferenza in graduatoria;
- b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
- c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

C. Il sistema o i sistemi di premialità sono prescelti in considerazione della natura, dell'entità e della finalità del finanziamento, nonché dei destinatari e della procedura prevista per l'erogazione e possono essere graduati in ragione del punteggio conseguito in sede di attribuzione del rating.

D. Le amministrazioni concedenti provvedono a dare applicazione alle disposizioni del presente decreto entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Infatti viene previsto che le banche definiscano e formalizzino le procedure interne per disciplinare l'utilizzo del rating di legalità e i riflessi su tempi e sui costi delle istruttorie delle richieste di finanziamento.

L'importanza di questo indicatore appare evidente posto che le banche devono considerare il rating di legalità tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell'impresa tanto da doverne tener conto nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione.

Ai sensi del Regolamento, l'impresa che chiede qualunque linea di credito dichiarerà di essere iscritta nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità e si impegnerà a comunicare alla banca l'eventuale revoca o sospensione del rating intervenuta tra la data di richiesta del finanziamento e la data di erogazione.

Requisiti

Potranno richiedere l'attribuzione del rating le imprese:

- che abbiano conseguito un fatturato minimo di due milioni di euro nell'esercizio chiuso l'anno precedente alla richiesta di rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante da un bilancio regolarmente approvato dall'organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge;
- che siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni;
- che abbiano sede operativa nel territorio nazionale.

Il rating avrà un'ampiezza contenuta tra un minimo di una stelletta a un massimo di tre stellette direttamente assegnato dall'AGCM sulla base delle dichiarazioni delle aziende rese attraverso la compilazione di un formulario i cui dati contenuti saranno verificati tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate come meglio si descriverà in seguito.

Attribuzione del punteggio

L'impresa richiedente ha diritto all'attribuzione di un punteggio base pari a una stella (rappresentata graficamente ★) qualora rispetti tutti i requisiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del Regolamento; il punteggio base potrà essere incrementato di un “ + ” per ogni requisito aggiuntivo che l'impresa rispetta tra quelli contenuti nel Formulario alla sezione C (requisiti per l'incremento del punteggio).

Una 'stelletta' ★

Per ottenere il punteggio minimo l'azienda dovrà dichiarare che l'imprenditore e gli altri soggetti rilevanti ai fini del rating (direttore tecnico, direttore generale, rappresentante legale, amministratori, soci) non sono destinatari di misure di prevenzione e/o cautelari, sentenze/decreti penali di condanna, sentenze di patteggiamento per reati tributari ex d.lgs. 74/2000, per reati ex d.lgs. n. 231/2001, per i reati di cui agli articoli 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale e per il reato di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983.

Per i reati di mafia, oltre a non avere subito condanne, non deve essere stata iniziata azione penale ai sensi dell'art. 405 c.p.p., né l'impresa dovrà essere destinataria di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità.

Nei confronti dell'impresa, inoltre, non dovrà essere stato disposto il commissariamento in base al d.l. n.90/2014 successivamente convertito in legge; l'impresa stessa non deve essere destinataria di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001.

Nel biennio precedente la richiesta di rating l'impresa non dovrà essere stata condannata per illeciti antitrust gravi o per violazioni del codice del consumo, per mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.

Non dovrà inoltre avere subito accertamenti di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato, né avere ricevuto provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici per i quali non abbia assolto gli obblighi di restituzione e non essere destinataria di provvedimenti di accertamento del mancato pagamento di imposte e tasse.

Dovrà inoltre dichiarare di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 207/2010 che implicino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture.

L'impresa dovrà inoltre dichiarare di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di mille euro esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili.

Da due a tre 'stellette' ★★ ★★★★★

Il regolamento prevede ulteriori requisiti la cui presenza garantirà alle imprese il punteggio massimo di 3 stellette; se ne verranno rispettati almeno 6 si otterranno due stellette.

In particolare le aziende dovranno:

- rispettare i contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell'Interno e da Confindustria e delle linee guida che ne costituiscono attuazione, del Protocollo sottoscritto dal Ministero dell'Interno e dalla Lega delle Cooperative e a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria;
- utilizzare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;
- adottare una struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa o un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- adottare processi per garantire forme di Corporate Social Responsibility²;
- essere iscritte in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- avere aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria;
- di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.

Per il dichiarante viene prevista la possibilità di allegare tutta la documentazione che ritiene necessaria ai fini della valutazione dei requisiti e degli eventuali elementi premiali per l'attribuzione del rating fermo restando che il sistema prescelto si basa essenzialmente sull'autocertificazione successivamente verificata attraverso controlli incrociati con le altre pubbliche amministrazioni.

Tempi di rilascio

I tempi per il rilascio del rating, stabiliti nel Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, prevedono che l'Autorità deliberi l'attribuzione del rating entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

² La CSR (Corporate Social Responsibility), in italiano RSI Responsabilità Sociale d'Impresa, è entrata formalmente nell'agenda dell'Unione Europea a partire dal Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000, dove è stata considerata come uno degli strumenti strategici per realizzare una società più competitiva e socialmente coesa e per modernizzare e rafforzare il modello sociale europeo. Nel Libro Verde della Commissione Europea, edito nel 2001, la responsabilità sociale è definita come: "L'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali e ambientali delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate". La CSR va oltre il rispetto delle prescrizioni di legge e individua pratiche e comportamenti che un'impresa adotta su base volontaria, nella convinzione di ottenere dei risultati che possano arrecare benefici e vantaggi a se stessa e al contesto in cui opera. Particolare attenzione viene prestata ai rapporti con i propri portatori d'interesse (stakeholder): collaboratori, fornitori, clienti, partner, comunità e istituzioni locali, realizzando nei loro confronti azioni concrete. Ciò si traduce nell'adozione di una politica aziendale che sappia conciliare gli obiettivi economici con quelli sociali e ambientali del territorio di riferimento, in un'ottica di sostenibilità futura.

Questo è il limite di tempo massimo da considerare quando la domanda è considerata completa e non ci sono osservazioni da parte dei Ministeri dell'Interno, della Giustizia e dell'ANAC e non si ritiene opportuno compiere ulteriori verifiche richiedendo informazioni ad altre amministrazioni pubbliche.

Una domanda è considerata completa quando il formulario è stato debitamente compilato in tutte le sue sezioni con le informazioni richieste ed inviato secondo le modalità prestabilite.

Tempi più lunghi possono verificarsi nei seguenti casi:

- la domanda presentata è ritenuta incompleta: la Direzione competente invia, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, all'impresa una richiesta di informazioni; in tal caso il termine di 60 giorni inizia a decorrere dalla data di ricevimento della domanda completa;
- i Ministeri dell'Interno e/o della Giustizia e l'ANAC, ai quali l'Autorità trasmette copia integrale della richiesta di rating, formulano osservazioni; in tal caso il termine di 60 giorni è prorogato di 30 giorni;
- l'Autorità chiede informazioni ad una o più pubbliche amministrazioni sulla sussistenza dei requisiti dichiarati dal richiedente; in tal caso il termine di 60 giorni è sospeso per un periodo non superiore a 45 giorni.
- l'Autorità può, per esigenze istruttorie, prorogare il termine di cui al primo comma dell'art. 5 fino ad un massimo di 60 giorni, dandone motivata comunicazione all'impresa.

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente e deve essere inoltrata per via telematica.

Il file contenente la domanda sul quale verrà apposta la firma digitale, conterrà anche copia del documento d'identità del legale rappresentante che effettua la dichiarazione e sarà inoltrato alla casella pec dell'AGCM - protocollo.agcm@pec.agcm.it.

L'Autorità provvederà a comunicare all'indirizzo pec aziendale indicato all'interno della domanda l'esito della richiesta.; nel caso di ottenimento del rating l'impresa sarà inserita nell'elenco previsto dall'articolo 8 del Regolamento, pubblicato nell'apposita sezione presente sul sito dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato liberamente consultabile.

Variazione in corso di vigenza dei requisiti

Qualora nel corso di vigenza del rating di legalità l'impresa assegnataria subisca variazioni nei requisiti di cui agli art. 2, comma 2, dovrà comunicare tali modifiche

all'Autorità ai sensi dell'art. 6 e 7 del Regolamento entro 10 giorni dal verificarsi degli stessi.

Tali modifiche riguardano, ad esempio, l'adozione di uno o più procedimenti a carico di uno o più soggetti rilevanti per i reati di cui all'art. 2 del Regolamento o l'ingresso nella compagine societaria di nuovi soggetti rilevanti.

La comunicazione relativa alle modifiche intervenute dovrà essere inviata alla casella di Posta Elettronica Certificata

Tuttavia si rileva che l'impresa può accedere al rating pur essendo in presenza di un decreto penale o di una sentenza di condanna quando tali provvedimenti non riguardano un reato citato nel Regolamento attuativo in materia di rating.

Si evidenzia infine che il rating può essere rilasciato dopo 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza o del provvedimento di condanna se ricorrono le seguenti condizioni:

- nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b) non è stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non sono state adottate misure cautelari, misure di prevenzione e non sono stati emessi provvedimenti o sentenze di condanna anche non definitivi ai sensi del presente articolo;
- nei confronti dell'impresa non sono state emesse sentenze di condanna e adottate misure cautelari di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo e ricorrono gli ulteriori requisiti richiesti. L'impresa deve inoltre dimostrare la totale dissociazione dell'attuale struttura rispetto ai reati accertati in via definitiva.

11 novembre 2016

Demauro Giuseppe